

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Deliberazione di Comitato Esecutivo

n. 40 del 16/04/2013

OGGETTO: Art. 57 della L.R. n. 37/97. Rimborso delle spese di trasporto degli amministratori degli Enti strumentali della Regione del Veneto. Indirizzi.

Seduta del 16/04/2013 ore 14,10, presso sede Ca' Mori - Rana Ca' Mori 8 - Este

Presidente	Giovanni	BIASETTO	presente
Membri:	Simone	BORILE	assente
	Antonella	BUSON	presente
	Luca	CALLEGARO	presente
	Massimo	CAMPAGNOLO	presente
	Lucio	TREVISAN	presente
	Paolo	TRENTIN	presente
Direttore	Michele	GALLO	presente

Svolge le funzioni di Segretario Paolo Trentin- componente del C.E.

IL COMITATO ESECUTIVO

RICHIAMATO l'articolo 57 "Rimborso spese per gli amministratori degli enti dipendenti e strumentali della Regione" della L.R. n.37/97 che estende agli amministratori degli enti dipendenti e strumentali della Regione la disciplina del rimborso delle spese di trasporto dei consiglieri regionali: "Ai componenti degli organi degli enti dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede dell'ente per lo svolgimento della propria attività istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5" (art.57, co.1);

RICHIAMATO l'articolo 4 "Rimborso delle spese di trasporto" della L.R. n. 5/97, nel testo vigente alla data di entrata in vigore dell'art. 57 della L.R. n. 37/97 sopra richiamato, che disciplinava i rimborsi delle spese di trasporto spettanti ai consiglieri regionali prevedendo:

- un rimborso spese calcolato in base alle tariffe ACI secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza connesso alla percorrenza determinato moltiplicando il doppio della distanza chilometrica tra il luogo di residenza e la sede della Regione;
- la determinazione, ad opera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, delle distanze chilometriche di cui al comma 1, lettera a), in base al percorso stradale più breve risultante dallo stradario esistente;

PRESO ATTO che la disciplina del rimborso delle spese di trasporto dettata dalla L.R. 5/97 risulta oggi sostituita dalla L.R. 47/12 che ha introdotto un rimborso mensile forfettario pari a € 4.500,00= per le "spese per l'esercizio di mandato", comprensive, pertanto, anche delle spese di trasporto sostenute dai consiglieri regionali per recarsi presso le sedi istituzionali per lo svolgimento delle proprie funzioni;

VISTA la nota prot n.3212 del 15.02.2013 del Consiglio regionale - Direzione amministrazione, bilancio e servizi, , che si allega, ad oggetto "Legge regionale 12 settembre 1997 n. 37 art. 57. Rimborso spese per gli amministratori degli enti dipendenti e strumentali della Regione - dal 1° gennaio 2013", che ribadisce l'applicazione del nuovo regime dettato dalla L.R. n.47/12 in riferimento alla fattispecie del rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli amministratori degli enti regionali;

RITENUTO, invero, che la nuova disciplina regionale non possa trovare applicazione in riferimento alla fattispecie di cui all'art.57 della L.R. 37/97 in quanto non detta criteri specifici per il rimborso delle "spese di trasporto", ma fa generico riferimento alle "spese per l'esercizio del mandato" per il cui rimborso è previsto un forfait mensile onnicomprensivo;

VISTA la nota prot. n.2864 del 20.03.2013, che si allega, con cui l'Ente Parco ha chiesto un parere alla Regione del Veneto – Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti in merito ai criteri applicabili per il rimborso delle spese di trasporto dei propri amministratori, alla luce della comunicazione pervenuta dal Consiglio Regionale sopracitata;

VISTA la nota prot. n. 146153 del 05.04.2013, inviata per conoscenza all'Ente Parco, con cui la Regione del Veneto – Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti formula richiesta di parere alla Direzione regionale Affari Legislativi in merito all'applicazione dell'art.57 della L.R. n. 37/97 a seguito delle disposizioni intervenute con la L.R. n. 47/12;

RITENUTO, nelle more della definizione della problematica in oggetto ad opera degli uffici regionali competenti, di individuare una soluzione operativa utile a garantire la corresponsione del rimborso delle spese di trasporto agli amministratori del Parco;

RITENUTO per quanto sopra di continuare ad applicare i criteri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. 5/97, richiamati dall'art.57 della L.R. n.37/97;

RITENUTO, nello specifico, di applicare, con decorrenza dal 01/01/2013, l'ultimo valore stabilito, nel periodo antecedente la L.R. n. 47/12, dal Consiglio regionale – Direzione Amministrazione, Bilancio e Servizi (con Decreto n.65/12, comunicato con nota prot. n.7222/12), pari a € 0,583607=, quale costo chilometrico per il rimborso delle spese di trasporto di cui all'art.57 della L.R. 37/97, fatto salvo l'eventuale conguaglio che si rendesse necessario in forza delle determinazioni che la Regione del Veneto intenderà assumere sulla questione in argomento;

ACQUISITI i pareri, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Regolamento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di applicare, per le motivazioni esposte in premessa, con decorrenza dal 01/01/2013, l'ultimo valore stabilito, nel periodo antecedente la L.R. n. 47/12, dal Consiglio regionale -Direzione Amministrazione, Bilancio e Servizi (con Decreto n.65/12, comunicato con nota prot. n.7222/12), pari a € 0,583607=, quale costo chilometrico per il rimborso delle spese di trasporto sostenute dai componenti degli organi del Parco per recarsi presso la sede dell'Ente per lo svolgimento del proprio mandato, fatto salvo l'eventuale conguaglio che si rendesse necessario in forza delle determinazioni che la Regione del Veneto intenderà assumere in materia;
2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 53/93.

IL SEGRETARIO
Paolo Trentin

IL PRESIDENTE
Giovanni Biasetto